

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI GENNAIO

IN PRIMO PIANO

IN GU LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL TRANSIZIONE 5.0

È stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale** del 20 gennaio la **Legge 4/2026 di conversione del DL 175/2025**, senza modifiche per quanto riguarda il destino delle domande che non potranno rientrare nel credito d'imposta Transizione 5.0 per esaurimento fondi. Viene quindi confermata la previsione di uno slittamento verso il credito di imposta 4.0 per le aziende rimaste escluse. Il Decreto Legge 175/2025 era infatti intervenuto a fine novembre 2025 per definire i tempi e le condizioni per l'accesso al credito d'imposta dedicato agli investimenti in efficienza energetica e innovazione tecnologica (Transizione 5.0) dopo lo stop del 7 novembre a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili. Il decreto interveniva inoltre sul tema del cumulo tra agevolazioni, stabilendo il divieto di sovrapporre il credito d'imposta Transizione 5.0 con quello previsto per Transizione 4.0. La Legge 4/2026 introduce poi novità in materia di fonti rinnovabili, tra cui l'introduzione del Golden power nel settore dell'energia pulita: lo Stato potrà opporsi all'acquisto di quote rilevanti di società che gestiscono impianti sopra i 100 megawatt di potenza qualora l'acquirente sia un soggetto extra-UE che non garantisce criteri di reciprocità o trasparenza finanziaria.



GOL: IL DECRETO CON LE RISORSE 2024-2026

Pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il **Decreto** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 dicembre scorso, che definisce le modalità di riparto delle risorse PNRR destinate all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" nell'ambito del Programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il provvedimento assegna a Regioni e Province autonome 1 miliardo e 899 milioni di euro per le annualità 2024-2025 e quasi 363 milioni di euro per il 2026. Il Decreto si inserisce nella rimodulazione dei target PNRR e nell'introduzione del target M5C1-4bis, con due momenti di monitoraggio al 31 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026. In particolare, sul fronte degli obiettivi formativi, il provvedimento fissa per ciascun territorio i target specifici: al 31 dicembre 2025 hanno beneficiato del programma GOL con formazione 517.379 soggetti, di cui 300.000 con formazione per il rafforzamento delle competenze digitali. Entro il 30 giugno 2026 il target da raggiungere sarà di 75.000 beneficiari formati. È prevista inoltre una quota di 235 milioni e 400 mila euro destinata ad attività collegate all'obiettivo M5C1-4bis (iniziative formative digitali, misure di autoimpiego, Fondo nuove competenze e "skills partnership" Italia-Ucraina), con un target di 125.000 soggetti formati. Dunque, il traguardo complessivo al 30 giugno 2026 porta a 200.000 le persone da formare, considerando i 75.000 di GOL più i 125.000 di M5C1-4bis. Regioni e Province autonome dovranno aggiornare il quadro finanziario dei Piani regionali GOL entro 30 giorni dalla pubblicazione e trasmettere la bozza al Ministero, che si esprimerà entro 15 giorni dal ricevimento.

- ❖ [Decreto ex ILVA: in GU la legge di conversione](#)
- ❖ [Rischio amianto: nuove regole in vigore dal 24 gennaio](#)



AUTOIMPIEGO: DA DOMANI VIA ALLE DOMANDE PER I PROFESSIONISTI

Da domani, 31 gennaio, sarà possibile anche per i professionisti richiedere il contributo all'autoimpiego previsto dal Decreto Coesione. Lo fa sapere l'**Inps** con il **messaggio 270/2026**, nel quale spiega di aver adeguato le funzionalità del sito istituzionale per dar modo anche ai professionisti che ne abbiano i requisiti di inoltrare la domanda, entro la scadenza del 2 marzo prossimo. Si ricorda che per accedere al beneficio, previsto dal DL 60/2024 (come convertito dalla Legge 95/2024), i professionisti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti indicati: attività avviata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, stato di disoccupazione, età inferiore ai 35 anni. Quanto al momento costitutivo dell'attività, il Ministero del Lavoro ha chiarito che si debba individuare con la data di apertura della partita IVA. A chi risulterà assegnatario verrà corrisposto un contributo esentasse di 500 euro mensili per un massimo di tre annualità, e comunque fino al 31 dicembre 2028, corrisposto annualmente in forma anticipata.

- ❖ [Proroga ZFU Sisma centro Italia](#)
- ❖ [Ammortizzatori sociali e sostegni 2026: il riepilogo dell'Inps](#)
- ❖ [Ricongiunzione periodi assicurativi: rateizzazione per professionisti](#)
- ❖ [Ammortizzatori sociali e indennità: importi aggiornati per il 2026](#)
- ❖ [Congedo parentale: fruizione estesa fino ai 14 anni](#)
- ❖ [Spettacolo: IDIS 2026, istanze fino al 30.04](#)
- ❖ [Esonero contributivo agricolo 2020: controlli e modalità di regolarizzazione](#)
- ❖ [Nuovo bonus mamme: possibile richiedere nuove mensilità per il 2025](#)
- ❖ [APE sociale: riapertura delle domande per il riconoscimento dei requisiti](#)
- ❖ [Deleghe indirette GS agli abilitati L. 12/79](#)



ESAMI DI STATO 2026: PROVE SCRITTE IL 27 E 28 OTTOBRE

Indetta, per il 2026, la sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro. A darne comunicazione il **decreto direttoriale** del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** dello scorso 20 gennaio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2026. Il provvedimento definisce requisiti di partecipazione, contenuti e modalità di svolgimento delle prove d'esame – due scritte e una orale – nonché il sistema di valutazione dei candidati. Le prove scritte si terranno alle ore **08:30** il **27 ottobre** (diritto del lavoro e legislazione sociale) e il **28 ottobre 2026** (prova teorico-pratica in diritto tributario). Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le prove orali, invece, si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici, in base al numero dei candidati ammessi. La domanda d'ammissione all'esame di Stato va presentata solo in modalità telematica. Il Ministero del Lavoro rende, a tal fine, disponibile sul proprio portale la procedura per presentare l'istanza. L'accesso alla procedura online avviene solo con le credenziali SPID o carta d'identità elettronica. La domanda va inviata entro e non oltre le ore **14:00** del **15 settembre 2026**.

- ❖ Fondo Nuove Competenze 3, il nuovo elenco delle istanze finanziabili
- ❖ Autoimpiego: aperti gli accreditamenti dei soggetti formatori
- ❖ Oblio oncologico: il decreto attuativo delle politiche attive
- ❖ Fondi Interprofessionali: operative le Linee Guida ministeriali
- ❖ Lavoro agricolo: pubblicate quote ingressi per lavoro stagionale



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026: LE NUOVE ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE

Fornite indicazioni operative per l'autoliquidazione 2025/2026, recependo l'applicazione in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole ("bonus"), autorizzate dal D.L. n. 159/2025 (convertito in L. n. 198/2025). Lo rende noto l'**Inail** con la **circolare n. 3** del 20 gennaio scorso, in cui precisa che, considerati i tempi tecnici dell'autoliquidazione 2025/2026, l'applicazione provvisoria delle nuove aliquote è stata autorizzata per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare della riduzione del premio già da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo. La circolare riepiloga quindi la nuova Tabella A "Bonus" (art. 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019), con aliquote in riduzione graduate per numero di lavoratori-anno e valori ISAR. Inoltre, nei casi di non significatività della PAT, l'aliquota in riduzione è fissata in misura fissa al 13% (in luogo del 5%), mentre restano invariate le aliquote "Malus" della Tabella B. Infine, l'**Inail** chiarisce che le nuove aliquote sono applicate con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti in caso di mancata adozione (o diversa riformulazione) del decreto interministeriale previsto dal D.L. n. 159/2025, oppure qualora il datore di lavoro abbia riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza, circostanza che comporta l'esclusione dal "bonus".

- ❖ [Inail: novità per le denunce infortunio online](#)
- ❖ [Tutela scuola 2026: le istruzioni Inail](#)
- ❖ [Autoliquidazione 2025-2026, i coefficienti per il pagamento rateale](#)
- ❖ [Bando ISI 2024: proroga termini per domande subentrate](#)



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

CONTRATTI DI SVILUPPO: DOMANDE ENTRO IL 21.04

Fino al prossimo 21 aprile, le imprese possono presentare domanda di agevolazione, sul sito di Invitalia, nell'ambito dello sportello "Net Zero e Rinnovabili e Batterie" dei Contratti di sviluppo, con un perimetro di intervento più ampio in seguito all'aggiornamento del quadro normativo europeo. Lo rende noto il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con la **nota** del 19 gennaio scorso, in cui si precisa che la misura - attuativa dell'Investimento M2C2-5.1 del PNRR - estende infatti l'accesso alle agevolazioni a un ventaglio più ampio di tecnologie pulite. In particolare, il **decreto direttoriale 15 gennaio 2026** stabilisce che le domande possano riguardare anche programmi di investimento finalizzati al rafforzamento della capacità produttiva delle tecnologie individuate nella sezione 6 del Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF), nel rispetto dei vincoli delle risorse PNRR.

❖ Accordi per l'innovazione 2025: domande fino al 18.02



LAVORO NOTTURNO, FESTIVI, TURNI E INCREMENTI RETRIBUTIVI 2026: I CODICI TRIBUTO

L'**Agenzia delle Entrate** ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive previste dalla Legge di Bilancio 2026 per alcune voci retributive dei lavoratori dipendenti del settore privato. Con la [risoluzione n. 2/E](#) del 29 gennaio, l'Amministrazione finanziaria ha introdotto i codici per il pagamento dell'imposta sostitutiva del 15% applicabile, salvo rinuncia scritta del lavoratore, alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, a turni e agli emolumenti connessi al lavoro su turnazione, per il periodo d'imposta 2026. I principali codici sono 1076, 1610, 1929, 1933 e 1311, differenziati in base ai casi di versamento nelle regioni a statuto speciale. Con la [risoluzione n. 3/E](#), sempre del 29 gennaio, sono stati invece istituiti i codici per l'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi riconosciuti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. L'agevolazione spetta ai lavoratori che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. I codici previsti sono 1075, 1609, 1926, 1927 e 1310. In entrambi i casi, i codici tributo vanno indicati nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente negli "Importi a debito versati", specificando il mese di riferimento (00MM) e l'anno d'imposta (AAAA).

- ❖ [CU 2026: approvato il modello redditi 2025](#)
- ❖ [Transizione 5.0: come usare il credito residuo 2025](#)
- ❖ [Online i modelli per la dichiarazione Iva/2026](#)
- ❖ [Adempimento collaborativo: le imprese aderenti salgono a 221](#)
- ❖ [Online la guida alle agevolazioni fiscali per disabili](#)
- ❖ [Zes Unica settore agricolo: aumenta il credito d'imposta](#)
- ❖ [Adempimento collaborativo: aggiornate le linee guida sul rischio fiscale](#)
- ❖ [ISA 2026 e programma delle revisioni](#)



INTERPELLO

BONUS EDILIZI: DIFFERENZIALE TASSABILE DAL 2024 PER LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Il differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi diventa fiscalmente rilevante dal 2024 per le associazioni professionali. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** con la **risposta n. 6/2026**, precisando che, in base al nuovo principio di onnicomprensività, tali componenti concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, di conseguenza, anche della base imponibile IRAP. In particolare, dal 2024 il valore nominale dei crediti e il relativo costo di acquisto devono essere considerati ai fini fiscali secondo il principio di cassa: il costo rileva nell'anno in cui è sostenuto, mentre il valore nominale rileva al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione. Questo nuovo assetto deriva dalla riforma della disciplina del lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024, che ha esteso il criterio di onnicomprensività anche ai professionisti. Diverso, invece, il trattamento per i crediti acquistati prima del 2024. L'Agenzia conferma che questi non assumono rilevanza reddituale nemmeno negli anni successivi, anche se utilizzati in compensazione dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Pertanto, le relative quote non sono soggette a tassazione né ai fini IRPEF né ai fini IRAP. Il chiarimento arriva a seguito dell'istanza presentata da un'associazione professionale che, negli anni precedenti, aveva acquistato crediti Superbonus a un prezzo inferiore al valore nominale, ritenendo il differenziale non imponibile. L'Agenzia distingue ora nettamente tra il regime *ante* e *post* 2024, segnando un cambio di passo rilevante per gli studi professionali che operano sul mercato dei crediti fiscali.

- ❖ *Impatriati: ok a nuovo regime per smartworking con datore estero*
- ❖ *Auto aziendali: l'extra costo resta imponibile*
- ❖ *Indennità di fine rapporto e lavoro all'estero: i criteri di tassazione*
- ❖ *Bonus lavoratori dipendenti, chiarimenti sui giorni non retribuiti*
- ❖ *Azioni gratuite e premi in denaro: quando scatta la tassazione in Italia*
- ❖ *Impatriati: possibile applicare il regime ai frontalieri*
- ❖ *Indennità di fine rapporto e lavoro all'estero: i criteri di tassazione*



CONSULENZA
GIURIDICA

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA: CONTRIBUTI ESCLUSI DA REDDITO ANCHE SE IL RAPPORTO DI LAVORO È CESSATO

L'**Agenzia delle Entrate**, con la risposta alla **consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio 2026**, ha precisato che fruiscono dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa anche se alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza il rapporto di lavoro non è più in essere. Secondo l'Agenzia delle Entrate a nulla rileva la circostanza che il rapporto di lavoro non sia più attivo alla data di decorrenza della copertura assicurativa dato che ciò che importa è che sussistano i requisiti previsti dalla citata norma del TUIR ossia che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.



ROTTAMAZIONE QUINQUIES, COME FARE DOMANDA

È online la procedura per aderire alla Rottamazione-quinquies: lo comunica l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, che ha pubblicato **le info utili e le relative faq** sul sito istituzionale. L'Amministrazione ricorda che è prevista la sola modalità telematica per l'invio delle domande, che dovranno pervenire entro il 30 aprile 2026, mentre per il pagamento è possibile una dilazione fino a 54 rate in nove anni. È possibile inviare la richiesta tramite area riservata o area pubblica e, per gli intermediari fiscali, dall'area riservata EquiPro. Accedendo tramite Area Riservata sarà possibile visualizzare i debiti 'rottamabili': una funzione particolarmente utile, visto che in questa edizione non tutti i carichi affidati alla riscossione possono avvalersi della definizione agevolata, limitata a imposte dichiarate e non versate, omesso versamento contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazione del codice della strada affidate dalle Prefetture.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di dicembre** che è pari a **121,5**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di dicembre** è di **2,311148%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari